



UNICO 2000

Amministrazioni ed enti pubblici

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive
Amministrazioni ed enti pubblici
Quadro IQ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dagli enti residenti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta gli stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel territorio delle regioni in regime di extraterritorialità.

Sono tenute a utilizzare il presente modello le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Gli enti pubblici qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali, in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono comunque compilare il "Mod. UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati", ancorché ricompresi tra i soggetti menzionati nella citata disposizione (è il caso, ad esempio, degli Istituti autonomi case popolari).

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve essere effettuata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del modello UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati" va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione". I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali, ad esempio, i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir) utilizzano, per la presentazione della dichiarazione IRAP, il frontespizio del "Mod. UNICO 2000 - Enti non commerciali ed equiparati", barrando la suddetta casella.

Per le suddette Amministrazioni pubbliche, la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'IRAP.

Il quadro IQ è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al periodo d'imposta **1999**. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività istituzionale sia attività commerciale) dovrà procedersi alla compilazione delle corrispondenti sezioni **e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi**.

La quarta sezione attiene alla determinazione dell'imposta globalmente dovuta per le attività indicate nelle sezioni precedenti.

La quinta e la sesta sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'IRAP dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alla Sezione I "Attività istituzionali".

La settima e l'ottava sezione riguardano, rispettivamente, il riparto su base territoriale dell'IRAP dovuta e il riepilogo su base territoriale dei versamenti di acconto e di saldo effettuati con riferimento alle sezioni II "Attività commerciale" e III "Produttori agricoli".

Nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:

- **tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta (non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro);**

- gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);
- le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2

Sezione I - Attività istituzionali

La sezione I attiene alla determinazione della base imponibile relativa alle attività istituzionali esercitate dalle suddette Amministrazioni pubbliche.

Devono compilare questa sezione i consorzi tra enti locali che svolgono esclusivamente attività non commerciale, costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione). I consorzi aventi rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi-azienda speciale) determinano, invece, la base imponibile secondo le disposizioni applicabili ai soggetti commerciali e sono tenuti a compilare il "Mod. UNICO 2000 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".

Nel **rigo IQ1** va indicato, l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale dipendente nel corso del **1999** in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La retribuzione erogata al personale dipendente, ma non soggetta ad imposizione contributiva (ad esempio T.f.r.), non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. L'assoggettamento ad imposizione contributiva di somme non erogate (ad esempio giorni di sciopero) non comporta la concorrenza di tali somme alla formazione della base imponibile IRAP.

Non vanno indicate le somme erogate nel corso del **1999** per la parte eccedente i 150 milioni di lire, **pari a euro 76.468,53**, nonché le somme erogate nel medesimo anno a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

In caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante.

Nel **rigo IQ2**, vanno indicati:

- in colonna 1, le spese erogate relative agli apprendisti;
- in colonna 2, il 70 per cento delle spese erogate relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 3, la somma delle spese di cui alle precedenti colonne 1 e 2.

Le spese da indicare nel rigo IQ2 devono riferirsi alle retribuzioni indicate nel rigo IQ1.

Nel **rigo IQ3** va indicata la differenza tra il rigo IQ1 e il rigo IQ2.

Nel **rigo IQ4** vanno indicate le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del Tuir.

Per effetto del comma 1 dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1, lett. c), del Tuir esenti dall'Irpef relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 (**la cui formalizzazione cioè sia stata effettuata entro la suddetta data anche se erogate successivamente**). L'esclusione dall'IRAP, nei limiti delle somme attribuite entro la predetta data del 31 dicembre 1999, si estende anche agli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto trattasi di emolumenti riconducibili alla categoria dei redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente.

Nel **rigo IQ5** vanno indicati i compensi *erogati* relativi alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir.

Nel **rigo IQ6** vanno indicati i compensi *erogati* per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del Tuir.

Nei predetti rigi IQ4, IQ5 e IQ6 non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d'imposta per la parte eccedente i 150 milioni di lire, **pari a euro 76.468,53**, nonché le somme erogate nel medesimo periodo a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

Nel caso in cui l'ente eserciti anche attività commerciali e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'ammontare **degli emolumenti** da indicare nei predetti righi IQ1, IQ4, IQ5 e IQ6, **è ridotto**, ai sensi del comma 2 dell'**art. 10-bis** del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, dell'importo di essi specificamente riferibile alle stesse. **Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle medesime in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi a tali attività rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero per i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del Tuir, esclusi dall'Irpeg, quelle rilevanti ai fini dell'Iva.**

Analogamente, nel caso in cui le spese di cui al rigo IQ2 riguardino soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, deve essere indicata nella presente sezione solo la quota delle stesse riferibile all'attività istituzionale secondo il predetto rapporto.

Le Amministrazioni pubbliche che in relazione alle attività commerciali eventualmente svolte hanno determinato e versato l'acconto in due rate di pari importo, secondo le modalità previste per i soggetti commerciali, possono nella presente dichiarazione applicare il sistema "retributivo" anche per le suddette attività commerciali; in tal caso, l'importo delle rate di acconto può essere scomputato dall'imposta complessivamente dovuta.

Nel **rigo IQ7** va indicata la somma degli importi di cui ai rigi IQ3, IQ4, IQ5 e IQ6.

1.3

Sezione II - Attività commerciali

La sezione II va compilata dalle Amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali e che optino per la determinazione della base imponibile secondo le regole dell'art. 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Devono, altresì, compilare tale sezione, in luogo della sezione III, i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, nonché i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir, qualora optino, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, per la determinazione della base imponibile secondo le regole del citato art. 5.

In caso di opzione va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli".

Sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione anche i soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78 e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al suddetto art. 29.

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, disciplina le opzioni e le revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono dai "comportamenti concludenti del contribuente". Tale regola trova applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dalle Amministrazioni pubbliche. Il comportamento concludente si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione IRAP.

Pertanto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attività istituzionali esercita anche attività commerciali e, con riferimento a queste ultime, opta per la determinazione della base imponibile dell'IRAP secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, si avranno due basi imponibili con l'applicazione di diverse aliquote.

A tale proposito si applica l'art. 10-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo cui la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati, non specificamente riferibili alle attività commerciali, per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi delle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le **entrate correnti**.

Pertanto, per i costi relativi a dipendenti, collaboratori coordinati continuativi ecc., le cui prestazioni siano riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale, occorrerà procedere all'effettuazione di detto rapporto.

L'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole del suddetto art. 5 può riguardare anche soltanto una delle attività commerciali esercitate (può essere, ad esempio, il caso di un comune che svolge varie attività commerciali: aziende municipalizzate non ancora trasformate in aziende speciali, asili nido, mense scolastiche, ecc.).

Alle società per azioni, alle aziende speciali e agli altri soggetti indicati nell'art. 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si

applicano, per il periodo di moratoria ivi previsto, le disposizioni tributarie dell'ente territoriale di appartenenza, compresa la facoltà, di cui al citato comma 2, dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, di optare per la determinazione della base imponibile secondo le regole del citato art. 5.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci del valore della produzione di cui alla lett. A), del comma 1, dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425 con esclusione delle perdite sui crediti, **anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette)**, e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile **in ragione della loro corretta classificazione**.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel richiamato art. 5 del D.Lgs. 446 del 1997, che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. È il caso, ad esempio, dei resi e degli sconti riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati, nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli articoli 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valesvoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

I soggetti che svolgono attività commerciali e che sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica possono, ai sensi dell'art. 109, comma 4-bis, del Tuir, effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impre-

sa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, i componenti positivi e negativi vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica e devono essere opportunamente riclassificati.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ8**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. **In tale rigo va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.** Vanno, inoltre, indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali. Non devono essere invece inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell'adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della Legge 8 maggio 1998, n. 146;
- **rigo IQ9**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ10**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ11**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ12**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). Va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, vanno indicate le quote delle plusvalenze di competenza del periodo stesso.
Va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali.
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti).
Non assumono rilievo gli importi ricevuti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Non concorrono altresì a formare la base imponibile le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);
- **rigo IQ13**, riportare il totale dei componenti positivi indicati nei rigi da IQ8 a IQ12;
- **rigo IQ14**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ15**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett.e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa o impiegato dalla stessa in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferite dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
- **rigo IQ16**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione

finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile: così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, pari a euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil. (pari a euro 18.075,99)/60 mil. (pari a euro 30.987,41) per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ17**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, compreso l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Tuir;
- **rigo IQ18**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ19**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ20**, oneri diversi di gestione. Concorrono a formare la base imponibile le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. Non sono deducibili le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.
- **rigo IQ21**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ22**, riportare il totale dei componenti negativi indicati nei rigi da IQ14 a IQ21;
- **rigo IQ23**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale", la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nel **colonna 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni. Se i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell'attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell'IRAP e l'ammontare complessivo di tutte **le entrate correnti**;
- **rigo IQ24, colonna 2**, va indicato il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei rigi IQ13, IQ22 e IQ23 colonna 4. In **colonna 1** va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota ridotta dell'1,9% anziché alla ordinaria aliquota del 4,25%. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.4

Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, ovvero esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir.

Tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata l'apposita casella "Produttori agricoli". L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta per il quale è esercitata e per i tre periodi successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno **1999**, a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 34. Pertanto, detti soggetti, sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del presente modello. Tali produttori agricoli sono soggetti passivi IRAP se nell'anno **1999** hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ25** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo IQ26** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, inoltre, che in caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibili, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA.

Nel **rigo IQ27** va indicato:

- in colonna 1, l'ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- in colonna 2, le spese relative agli apprendisti;
- in colonna 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- in colonna 4, la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3.

Nel **rigo IQ28, colonna 2** va indicato il valore della produzione netta risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei rigi da IQ25 a IQ27 colonna 4. In colonna 1 va indicata la quota del valore della produzione netta, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota ridotta dell'1,9% anziché alla ordinaria aliquota del 4,25%. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP indicati nelle sezioni II e III.

1.5

Sezione IV - Determinazione dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione dell'imposta dovuta in funzione delle diverse aliquote applicabili.

Nel **rigo IQ29**, colonna 1, va indicato l'ammontare delle retribuzioni di rigo IQ3, di importo fino a 40 milioni di lire (**pari a euro 25.658,28**) e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (9,6 per cento).

Nel **rigo IQ30**, colonna 1, va indicato l'ammontare delle retribuzioni di rigo IQ3, di importo compreso tra lire 40.000.001 (**pari a euro 25.658,28**) e 150 milioni (**pari a euro 77.468,53**) e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (3,8 per cento).

Nel **rigo IQ31**, colonna 1, va indicato l'ammontare degli emolumenti di cui ai rigi IQ4, IQ5 e IQ6, di importo fino a 40 milioni di lire (**pari a euro 25.658,28**) e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (6,6 per cento).

Nel **rigo IQ32**, colonna 1, va indicato l'ammontare degli emolumenti di cui ai rigi IQ4, IQ5 e IQ6 di importo compreso tra lire 40.000.001 (**pari a euro 25.658,28**) e 150 milioni (**pari a euro 77.468,53**) e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (4,6 per cento).

Nel **rigo IQ33**, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta di rigo IQ24 o IQ28 assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento (importi di colonna 2 dei predetti

righi, al netto degli importi eventualmente indicati in colonna 1) e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (4,25 per cento).

Nel rigo **IQ34**, colonna 1, va indicato l'ammontare del valore della produzione netta indicato in colonna 1 del rigo IQ24 o in colonna 1 del rigo IQ28 e, nella colonna 3, l'ammontare della corrispondente imposta ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 1 per l'aliquota indicata nella colonna 2 (1,9 per cento).

Nel rigo **IQ35**, colonna 2, va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta corrispondente alla somma degli ammontari indicati nelle colonne 3 dei righi IQ29, IQ30, IQ31, IQ32, IQ33 e IQ34. La somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi IQ33 e IQ34 va indicata nella colonna 1 del rigo IQ35.

Nel rigo **IQ36** va indicata la riduzione dell'imposta dovuta a saldo per l'attività commerciale, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui al comma 6 dell'art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. **La riduzione da indicare in tale rigo è pari al 50 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ36 del quadro IQ del Mod. UNICO 99 - "Amministrazione ed enti pubblici".**

Nel rigo **IQ37** va indicato l'importo ottenuto dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ35, colonna 2, e quello indicato nel rigo IQ36.

Nel rigo **IQ38** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nei righi **IQ39 e IQ40** vanno indicati, rispettivamente, gli importi dei due acconti effettuati nei mesi di giugno e novembre **1999** relativi all'attività commerciale.

Nel rigo **IQ41** va indicato il totale degli importi degli acconti mensili effettuati nell'anno **1999** relativi all'attività istituzionale.

Si precisa che nel caso in cui si stato effettuato erroneamente un duplice versamento a titolo di acconto mensile IRAP o un versamento in misura superiore a quanto effettivamente dovuto, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici potranno far valere l'acconto versato in eccedenza, a titolo di saldo dell'imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Qualora, invece, sia stato effettuato un erroneo versamento su un conto regionale diverso da quello della regione avente diritto (ad esempio, somme intestate alla regione nella quale il dipendente ha il domicilio fiscale, ovvero errata indicazione del codice regione), l'ente che ha effettuato il versamento dovrà darne comunicazione alla regione a favore della quale sono state erroneamente imputate le somme; tale ultima regione, infatti, provvederà ad inoltrare richiesta di girofondi agli Uffici del Dipartimento del tesoro il quale procederà alla sistemazione contabile delle partite segnalate. Analoga procedura va adottata qualora gli importi dovuti a titolo di acconto IRAP siano stati erroneamente versati sui conti intestati "Irpef -addizionali regionali o Provincia autonoma", ovvero quando i versamenti siano stati eseguiti sul conto intestato "Irap - Amministrazioni pubbliche" anziché "Irap - altri soggetti" e viceversa

Si rammenta che le somme versate erroneamente a titolo di contributo sanitario per l'anno 1998, imputate a titolo di acconto ai fini IRAP, vanno indicate nel rigo IQ41.

Nel rigo **IQ42**, colonna 2, va indicata l'imposta dovuta a saldo derivante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ37 e la somma degli importi dei righi IQ38, IQ39, IQ40 e IQ41. In colonna 1, va indicata la parte dell'imposta dovuta a saldo riferita alla attività commerciale. Qualora la suddetta differenza sia negativa, il relativo importo va indicato nel rigo **IQ43**, colonna 2, che costituisce l'ammontare del credito IRAP. Nel rigo IQ43, colonna 1, va indicata la parte di credito di colonna 2 riferita all'attività commerciale. Si fa presente che il credito indicato in colonna 2 può essere utilizzato esclusivamente per i versamenti successivi.

1.6

Sezione V - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base retributiva

In tale sezione va indicata la ripartizione regionale dell'imposta dovuta, dell'ammontare degli acconti effettuati e dei saldi da versare, nonché l'eventuale somma a credito che è possibile portare a riduzione dei versamenti del saldo e dei successivi acconti mensili.

Nei righi da **IQ44 a IQ54** va indicato:

- nella colonna 1, il codice regione, ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella colonna 2, la base imponibile imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 3, l'imposta imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 4, il totale degli acconti mensili effettuati relativi a ciascuna regione o provincia autonoma;

- nella colonna 5, l'ammontare dell'IRAP a credito derivante dalla differenza tra l'importo della colonna 4, e quello della colonna 3;
- nella colonna 6, il totale dell'imposta dovuta a saldo per ciascuna regione o provincia autonoma.

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi compilando un modulo aggiuntivo.

1.7

Sezione VI - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base retributiva

Nei righe da **IQ55** a **IQ80** vanno indicati gli estremi dei versamenti mensili degli acconti nonché del saldo relativo ad ogni regione o provincia autonoma indicando:

- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella colonna 3, il codice della Sezione Tesoreria;
- nella colonna 4, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella colonna 5, il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella colonna 6, la data del versamento;
- nella colonna 7, l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 novembre 1998, n. 421, il versamento del saldo va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IRAP.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997 i soggetti che compilano la sezione I sono tenuti al versamento dell'acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nella misura e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del citato decreto legislativo.

1.8

Sezione VII - Ripartizione regionale dell'imposta determinata su base non retributiva

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante. Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri comandati o distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la regola sopra illustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l'attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione o provincia autonoma ovvero all'estero.

Nei righi da **IQ81** a **IQ91** vanno indicati:

- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 3, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento);
- nella colonna 4, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella colonna 5, il totale degli acconti riferiti ad ogni singola regione o provincia autonoma;
- nella colonna 6, l'importo a credito dell'imposta ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 5 quello indicato in colonna 4;
- nella colonna 7, l'importo del saldo dell'imposta da versare ottenuto sottraendo dall'importo indicato nella colonna 4 quello indicato in colonna 5;

Qualora l'ente debba calcolare la ripartizione regionale con riferimento ad un numero di regioni superiore a 11, dovrà indicare i predetti importi in un quadro aggiuntivo.

1.9

Sezione VIII - Riepilogo dei versamenti di acconto e saldo effettuati su base non retributiva

Nei righi da **IQ92** a **IQ97** vanno indicati gli estremi dei due versamenti di acconto e di saldo relativi ad ogni regione o provincia autonoma indicando:

- nella colonna 1, il codice della regione o provincia autonoma;
- nella colonna 2, il tipo di versamento, utilizzando il codice 1 per versamenti in Tesoreria; 2 per i versamenti mediante bollettini di conto corrente postale; 3 per versamenti erroneamente effettuati con altre modalità;
- nella colonna 3 il codice della Sezione Tesoreria;
- nella colonna 4, il numero di conto o il codice dell'Amministrazione di appartenenza presso la Tesoreria. Si fa presente che qualora sia stato utilizzato il medesimo conto o codice per tutti versamenti è sufficiente l'indicazione dello stesso nel primo versamento;
- nella colonna 5 il numero della quietanza relativa ai soli versamenti presso la Tesoreria;
- nella colonna 6 la data del versamento;
- nella colonna 7 l'importo del versamento effettuato.

Qualora l'ente abbia effettuato versamenti relativi ad un numero di regioni superiori a due, dovrà indicare i predetti dati compilando un quadro aggiuntivo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 novembre 1998, n. 421, il versamento del saldo va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IRAP.

Tabella IQ - CODICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

01 - Abruzzo	08 - Lazio	15 - Sardegna
02 - Basilicata	09 - Liguria	16 - Sicilia
03 - Bolzano	10 - Lombardia	17 - Toscana
04 - Calabria	11 - Marche	18 - Trento
05 - Campania	12 - Molise	19 - Umbria
06 - Emilia Romagna	13 - Piemonte	20 - Valle d'Aosta
07 - Friuli Venezia Giulia	14 - Puglia	21 - Veneto